



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale

Il collegio così composto:

| | | |
|----------|-----------------------|-------------------|
| Dott. | Luca Minniti | Presidente |
| Dott.ssa | Barbara Fabbrini | Giudice rel. est. |
| Dott. | Massimiliano Sturiale | Giudice |

all'esito della camera di consiglio del [] ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. /202 promosso da:

[] rappresentato e difeso dall'Avv. FURLAN SIMONETTA domiciliato in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro p.t. e **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE**, in persona del Presidente p.t.

RESISTENTI

e

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

DECRETO

ex art. 737 cpc ed ex art. 35-bis d.lgs 25/2008

Con ricorso depositato in data **2020** parte ricorrente ha impugnato ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 il provvedimento emesso il **2019** con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze (d'ora innanzi Commissione) ha respinto, all'esito dell'audizione tenuta il [], la sua domanda di protezione internazionale.

PDF Eraser Free

Con un successivo ricorso, depositato in data _____ (R.G. _____/2020), parte ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso il _____ e notificato in data _____ con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze (d'ora innanzi Commissione) ha dichiarato, ex art. 29 co. 1 lett. b) dlgs. 25/2008, l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale reiterata presentata alla Questura il _____, relativa alla prima domanda di protezione internazionale rigettata e oggetto di impugnazione con il ricorso iscritto ad a R.G. n. 1357/2020;

Su richiesta della difesa presentata in entrambi i procedimenti i giudici delegati, esaminati gli atti, rimettevano i fascicoli alla Presidente di sezione per valutare la riunione.

Con decreto del _____ della Presidente di Sezione è stata disposta la riunione delle due cause considerati i profili di connessione emersi in quanto, pur attenendo ad impugnative di due diversi provvedimenti della Commissione Territoriale (uno di rigetto di richiesta di protezione internazionale uno di pronuncia di inammissibilità di reiterata richiesta di protezione internazionale), le due cause oltre ad una connessione soggettiva riguardano la medesima richiesta di asilo presentata dalla medesima ricorrente in prima battuta come originaria domanda di protezione e poi a seguito di rigetto della Commissione territoriale, come domanda reiterata.

Nelle cause riunite la ricorrente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati e conseguentemente:

1. Preliminarmente dichiarare la nullità della decisione impugnata o istanza, occorrendo, di remissione in termini nel caso dell'impugnativa della dichiarazione di inammissibilità della reiterata;
2. In ipotesi il riconoscimento dello stato di rifugiato;
3. In ipotesi subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria;
4. In via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 32 c.3 D.Lgs 25/08 e conseguentemente, ed il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 c.6 D.Lgs 286/98 con trasmissione degli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per *casi speciali* ai sensi dell'art.1, comma 9, d.l. n.113/2018, conv. in l. n.132/2018, secondo quanto affermato da Cass., SSU civ., sentenze nn.29459, 29460 e 29461 del 13 novembre 2019 e Cass., Sez. I civ., sent. n.4890/2019.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo.

L'odierna ricorrente in sede di prima domanda di protezione internazionale ha riferito di chiamarsi _____, di essere nata il _____ in Cina e i seguenti elementi di fatto salienti ai fini della decisione della presente controversia:

- Di essere di **etnia han e fede cristiana**, nata e vissuta nella città di _____, villaggio di _____, nella regione di _____. Ha frequentato la scuola elementare e ha lavorato nel

settore tessile. La sua famiglia di origine è composta dai genitori e da due fratelli. È sposata e madre di due figli. Tutta la sua famiglia vive in Cina e non è più in contatto con loro da quando ha lasciato la Cina;

- Di aver lasciato la Cina nel _____, poiché nel maggio dell'anno precedente era stata sorpresa mentre svolgeva attività di proselitismo e informalmente segnalata alle autorità e precisamente;
- Che i suoi genitori erano cristiani e di aver iniziato a credere in Dio quando aveva 10 anni quando era caduta in acqua non sapendo nuotare ma riuscendo comunque a salvarsi pensando a Dio;
- Che suo padre è stato detenuto per due anni a causa della fede cristiana; che è sposata dal _____ ma che suo marito ha scoperto che è cristiana solo nel _____;
- che in tale occasione per paura di essere perseguitati costringe la moglie a lasciare la fede;
- di aver deciso di riprendere il percorso di fede nel maggio _____ dopo essersi salvata da un incidente con un camion mentre andava in bicicletta elettrica;
- che nel maggio del _____ lasciava il marito per seguire la fede e si trasferiva a _____ e nel maggio del _____ iniziava a fare proselitismo;
- che un giorno veniva scoperta dal padre di una sua collega mentre leggevano la bibbia;
- di essere scappata per nascondendosi nei campi e di aver sentito le sirene della polizia, la quale era stata chiamata dal padre;
- di essere stata cercata anche sul luogo di lavoro e che quindi tutti scoprivano che era cristiana, motivo per il quale non si presentava più a lavoro;
- di aver deciso di nascondersi nella casa che aveva preso in affitto fino a giugno. Poi cambiava più nascondigli grazie all'aiuto di amiche e confratelli;
- che un confratello veniva arrestato e torturato e che aveva paura facesse la spia su di lei, motivo per il quale iniziava a pensare di espatriare;
- di temere, in caso di rientro in Cina, che la Polizia la catturi in ragione della sua fede.

Chiamata a precisare aspetti relativi al suo credo e aspetti personali della sua vita la richiedente precisa:

- Di essere stata battezzata dalla madre quando aveva 6 anni;
- di aver lasciato il marito nel _____ andando via lontano (centinaia di km) con la scusa di lavorare, motivo per il quale non si accorge che lei ha deciso di continuare il percorso verso la fede;

Chiamata a chiarimenti sulla sua situazione in Italia la ricorrente precisava alla Commissione:

- Che a [] frequenta la chiesa cinese e a [] frequenta la chiesa italiana; che svolge attività di volontariato come raccogliere l'immondizia in montagna e sulle rive dei fiumi, e fa la volontaria in chiesa aiutando a portare il cibo

La richiedente ha prodotto in Commissione: cinque articoli di giornale, foto relative allo svolgimento di attività di volontariato da parte della richiedente; foto relative alla professione della fede da parte della richiedente: certificato di iscrizione al corso di lingua e cultura italiana della Comunità di San [] ; due certificati di partecipazione alle funzioni religiose, datato [] ; certificato di iscrizione al corso di lingua italiana per stranieri del gruppo di volontariato Vicenziano; tessera [] ; relazione sulle attività di volontariato della richiedente;

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. credibili gli elementi relativi alla nazionalità cinese, alla luce del profilo etnolinguistico della richiedente e pertanto accettati;

2. scarsamente credibili gli elementi relativi alla vicinanza alla fede cristiana, in quanto, pur a fronte dei molteplici tentativi di approfondimento della Commissione, dalle dichiarazioni della richiedente non emerge la sua personale esperienza di fedele, sia in generale, che nel contesto di provenienza. In risposta alle specifiche domande sulla religione, l'istante avrebbe riportato sommariamente taluni principi propri del cristianesimo, accennando alla preghiera del Padre Nostro, ma non è stata in grado di spiegare come tali precetti vengano applicati nel quotidiano, né cosa significhino per lei nella pratica. Allo stesso tempo, tuttavia, ella racconta di come gli incontri tra i fedeli in Cina fossero focalizzati proprio sulla concreta applicazione dei suddetti principi (cfr. pag. 6 del verbale). Per quanto concerne infine l'avvicinamento alla religione cristiana, alla luce del contesto di provenienza e delle specifiche domande poste, si ritiene che tale processo non sia stato adeguatamente approfondito dalla richiedente, poiché questa lo ha ricondotto genericamente alla tradizione della sua famiglia di origine e a due episodi "rivelatori", che tuttavia non aiutano a comprendere un percorso complesso e articolato come quello della conversione e dell'avvicinamento alla fede;

3. scarsamente credibili le ragioni dell'espatrio, poiché la richiedente non avrebbe compiuto un ragionevole sforzo per circostanziare l'evento addotto a ragione dell'espatrio, né gli avvenimenti successivi allo stesso. A questo proposito, afferma la Commissione, ella si sarebbe limitata a riferire in modo generico di essersi recata, assieme ad un gruppo di fedeli a casa di una sua collega di Lavoro per fare proselitismo e di essere stata colta in flagrante dal padre di quest'ultima, il quale in un primo momento ha cercato di dissuadere il gruppo dal portare avanti quell'attività e poi ha contattato le autorità per segnalare la situazione. Rispetto a questo episodio la Commissione indica un'incoerenza nel comportamento del denunciante, poiché questi in un primo momento ha cercato di mettere in guardia il gruppo di fedeli, mentre successivamente ha richiesto l'intervento delle autorità. Posta di fronte alla questione, la richiedente non chiarisce il dubbio emerso, limitandosi a riferire che l'uomo

PDF Eraser Free

temeva che sua figlia venisse catturata dalla Polizia (cfr. pag. 8 del verbale). Per quanto attiene agli avvenimenti successivi, la richiedente è vaga circa le dinamiche della fuga dall'abitazione della collega e le modalità con le quali avrebbe cercato di nascondersi dopo essere stata avvisata dell'avvenuto sopralluogo della Polizia sul luogo di lavoro; nonostante le specifiche domande poste, la richiedente è vaga circa il suo vissuto personale in Cina tra il maggio e il gennaio . Ella si limita ad affermare di essersi nascosta in questo lasso di tempo e di aver deciso di lasciare il lavoro;

il disinteresse della richiedente in relazione agli sviluppi della vicenda appare incoerente con i motivi dell'espatrio e con il riferito timore in caso di rientro in Cina;

4. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1(A) Convenzione di Ginevra del 1951

5. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria *ex art. 14* D.Lgs. 251/2007, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ai sensi delle lett. a) e b), ed in relazione alla lett. c) non risulta che la regione del Punjab sia caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale

6. non sussistenti i presupposti di cui all'art. 32, co. 3, D. Lgs. 25/2008.

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente ha dedotto ed allegato:

- 1) **in punto di fatto**, oltre alla narrazione di quanto già affermato dalla ricorrente di fronte alla Commissione Territoriale tramite memoria personale, precisava in particolare quanto segue:
 - la ricorrente ha lasciato la RPC perché credente cattolica, fedele della Chiesa cattolica apostolica romana, repressa aspramente in quanto non fa parte delle associazioni patriottiche religiose sottoposte al controllo del Partito Comunista Cinese (per il prosieguo PCC);
 - di temere in caso di rientro il pericolo di privazione della libertà e di tortura da parte della polizia, nonché di successiva condanna al carcere, con i trattamenti inumani e degradanti, la tortura e il rischio di perdere la vita in quanto fedele di religione non aderente all'Associazione Patriottica Cattolica Cinese (per il prosieguo APCC) e si rifiutano peraltro di aderirvi, perché comporterebbe l'assoluta subordinazione alle direttive del PCC, anche dopo l'accordo provvisorio segreto sulla nomina dei vescovi raggiunto fra la Santa Sede e la RPC nel settembre del 2018;
 - che giunta in Italia ha lavorato in un ristorante cinese a (fino a quando il ristorante non è stato chiuso nel febbraio scorso per assenza di clienti conseguente alla paura di contagio da *coronavirus*), come cameriera *part time*, senza regolare assunzione, perché aveva timore, mostrando ad altri cinesi il suo permesso di soggiorno per

richiesta asilo, di essere guardata e trattata con sospetto e di essere in pericolo anche in Italia, dato che le autorità cinesi controllano anche la diaspora;

- di temere ancora per questo motivo di manifestare all'esterno il suo credo, soprattutto con altri cinesi a meno che non si tratti di altri credenti;
- che a _____ e a _____ ella è comunque entrata in contatto con altri credenti cattolici cinesi e anche italiani e partecipa, fra l'altro, alle funzioni religiose sia con la Comunità di S. _____ a _____, presso la Chiesa di S. Maria _____ in via _____ (all.04), che presso alcune chiese cattoliche a _____, in particolare presso la parrocchia dell'Ascensione _____, che ha competenza sui cattolici cinesi di _____.

2) in punto di diritto:

- in via preliminare la sospensione dell'efficacia della decisione impugnata;
- la presenza dei motivi nuovi riportati nella domanda di protezione internazionale reiterata rispetto alla prima domanda (cfr. pag. 16-19 atto introduttivo)
- la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, potendo considerarsi provato il concreto ed attuale rischio per l'integrità fisica o la libertà personale del richiedente;
- la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riferimento, in particolare, alla lett. b), art. 14, D. Lgs. 251/2007, in virtù del serio rischio all'incolumità fisica del ricorrente, per la sua storia personale oltre che per la situazione in generale del Paese e per la continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona;
- la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/1998 in considerazione della condizione particolare di vulnerabilità del ricorrente ed alla luce del suo elevato grado di integrazione nel territorio nazionale.

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria o altra forma di protezione nazionale.

La Commissione non si è costituita nei procedimenti riuniti.

Il PM ha prodotto informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico della richiedente.

La causa è stata istruita con produzione documentale e con diretta audizione della ricorrente, all'udienza del _____, la quale ha riferito quanto segue:

“ mi chiamo _____ sono nata a _____ nello Stato Cina il giorno _____ . Il mio luogo di nascita è vicino a _____

Sono arrivata in Italia il _____ provenendo da _____ poi in _____ poi a Roma.

Sono partita dal mio paese il

D. con quale mezzo è arrivato

R. in aereo

D. come aveva comprato i biglietti dell'aereo

R. on line

D. il suo viaggio era programmato o è partita improvvisamente? in quanto tempo ha deciso di andare via dal suo paese?

R. un anno prima in _____ mi hanno detto che il passaporto era pronto e quindi ho deciso di partire.

ADR. mi sono rivolta ad una agenzia vicino al mio paese.

D. perché si è rivolta all'Agenzia?

R. la polizia mi ricercava per motivi religiosi

D. i soldi per partire che glieli li ha dati? lavorava in Cina?

R. erano miei i soldi io lavoravo in Cina.

D. Quanto le è costato il viaggio in Italia?

R. circa 30.000 yuan.

D, mi vuole descrivere il perché è venuta via dalla Cina.

R. sono venuta via per motivi religiosi dalla Cina. Perché sono cattolica.

D. da quanto è cattolica e come lo è diventata?

R. i miei genitori sono cattolici e quindi sin da piccola sono diventata cattolica. Non vi è una chiesa cattolica nella mia città e i cattolici della mia zona venivano a casa mia.

D. Quindi i suoi genitori erano molto conosciuti come cattolici? Ogni quanto si ritrovavano a casa sua?

R. una volta alla settimana veniva da noi per pregare. Solo coloro che venivano a pregare sapevano che noi eravamo cattolici

D. ma nella sua città ci sono solo cattolici oppure anche altre religioni?

R. nel mio paese vivono circa un centinaio di famiglie e ci sono anche persone che non sono cattoliche, è in campagna il mio paese di origine e lontano dalla prima città grande con la macchina alla prima città grande ci si mette circa due ore.

D. mi può descrivere la liturgia cattolica che praticavate.

R. di solito leggevamo la bibbia, pregavamo e cantavamo canzoni religiose.

D. veniva mai nessuno (qualche sacerdote o autorità religiosa) a dire messa e a dare la comunione?

R. Non sempre perché pericoloso. Viene a volte un sacerdote a pregare e ci spiegava la bibbia. Il sacerdote usa anche l'acqua come ritualità. Io non lo so ma lo sa mio padre.

(si rileva che l'interprete ha avuto difficoltà di tradurre i vari riti religiosi dalle domande del giudice in cinese e vice versa).

D. aveva paura di essere scoperta per la sua fede cristiana?

R. Si avevo paura. Io sono sposata e ho due figli , non avevo detto a mio marito che ero sposata e avevo una bibbia in casa. Avevo paura anche perché mio padre è stato scoperto ed è stato in prigione due anni proprio per il motivo religioso.

E' andato in prigione nel .

D. Quando è uscito di prigione suo padre ha continuato a professare la religione cattolica ?

R. Una volta uscito di prigione mio padre ha smesso di fare riunioni in casa propria ma abbiamo continuato da soli a pregare. Poi abbiamo continuato a ritrovarci in altro posto a casa di altra persona.

ADR. Mio marito aveva paura che si scoprisse che io ero cattolica perché in Cina appena veniamo scoperti e denunciati andiamo in prigione.

D. mi può descrivere il momento in cui ha deciso di andare via di casa?

R. nel ho detto a mio marito che andavo in altra città per lavorare ma era anche per poter essere più libera di professare la fede cattolica. Sono andata a . dove ho trovato anche lavoro, facendo pulizie. Lì la città è più grande e quindi è più facile ritrovarsi a pregare senza essere scoperti.

D. ma i suoi figli li vedeva?

R. Tornavo durante le feste, tipo il capodanno cinese. Mio marito era d'accordo perché guadagnavo.

D. Cosa è successo dopo il che l'ha determinata ad andare via?

R. nel va a casa della sua amica, che stava con suo marito che l'aveva tradita con altra donna. Quindi ero andata da loro per diffondere il credo religioso cattolico per aiutarli. La mia amica si chiava

D. Cosa è successo che l'ha determinata a fuggire dalla Cina.

R. il padre della mia amica ha scoperto che io ero cristiana e che cercavo di diffondere la religione alla mia amica e mi denuncia alla polizia. E la polizia mi viene a prendere ma io sono riuscita a scappare

D. Mi può descrivere come è riuscita a scappare

R. anzi preciso che ho sentito il papà della mia amica che chiamava la polizia e io sono subito fuggita

D. in che data?

R. nel . Preciso che il papà della mia amica sapeva dove stavo e dove lavoravo

D. Dove è andata poi?

R. Mi sono trasferita a un paese, mi hanno aiutato dei miei amici cattolici che mi hanno affittato una casa di questo paese.

D. Ha avvertito suo marito che doveva fuggire dalla Cina?

R. no non l'ho avvertito e non l'ho chiamato. Neanche quando sono venuta in Italia ho mai chiamato mio marito e i miei figli. E mi sento tanto in colpa per questo. Non sento più nessuno neanche del paese in cui vivono mio marito e i miei figli.

(il giudice da atto che la ricorrente scoppia a piangere all'affermazione che non sente i figli)

D. dove lavora qui in Italia

R. ora lavoro in una fabbrica tessile a

D. le danno una paga?

R. non me la danno mi pagano tutto al nero non ho un contratto.

D. quanto la pagano al mese? E quante ore lavora?

R. più o meno 500/600 al mese. Non lavoro in un punto fisso si va a chiamata.

D. ha una casa in affitto

R. vivo in affitto ma non so se è un contratto ufficiale.

2. Sulle questioni preliminari: richiesta remissione in termini e inammissibilità domanda reiterata oggetto di giudizio nel fascicolo _____/202_____

Preliminarmente la difesa della ricorrente ha chiesto di dichiararsi la nullità della decisione impugnata o la remissione in termine, riferendo che il deposito del ricorso è avvenuto nei trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente.

La ricorrente ha evidenziato che non avendo avuto più alcuna notizia dalla CT successivamente alla sua audizione [del _____], il _____, si è presentata alla Questura di _____ per il rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo a cui seguiva comunicazione verbale del rigetto senza che le venisse consegnata copia della decisione di diniego ed emetteva decreto di espulsione nei suoi confronti notificato, assieme al decreto del questore di accompagnamento coattivo alla frontiera.

Al fine di evitare il rimpatrio, parte ricorrente ha formalizzato quindi la domanda reiterata di protezione internazionale in data _____.

Non avendo ottenuto dalla Questura di _____ chiarimenti esaustivi circa la effettiva data notificazione della prima decisione di rigetto, parte ricorrente ha contattato telefonicamente la CT e in data _____ è così venuta ad apprendere dalla Presidente della CT che la notifica per posta della decisione non era stata ricevuta dalla ricorrente (che nel frattempo aveva cambiato domicilio) e dunque si doveva intendere eseguita, ai sensi dell'art.11, comma 3 *ter*, d.lgs. n.25/2008, dopo venti giorni dalla data del _____ (giorno in cui Poste Italiane Spa aveva apposto il timbro di non notificato), atteso che in pari data la decisione si doveva considerare inviata dal sistema informatico alla Questura di _____. Considerato che il termine di venti giorni previsto dall'art.11, comma 3 *ter*, d.lgs. n.25/2008 era andato quindi a scadere il giorno _____, diveniva evidente che l'ordinario termine di trenta giorni per impugnazione della decisione *de qua* non era ancora decorso scadendo invece il _____.

Tali elementi rappresentati in ricorso trovano conferma documentale. E del resto non costituendosi la Commissione manca il depositato della CAD: Sulla base di quanto sopra rilevato, considerando la nullità della notifica ex art. 140 cpc del primo provvedimento di rigetto di protezione internazionale e va dichiarata la tempestività del ricorso presentato nei trenta giorni decorrenti dalla data di effettiva conoscenza dell'atto qui impugnato da parte dell'odierno ricorrente nel procedimento ad RG _____/202_____.

PDF Eraser Free

Quanto all'esame di una inammissibilità del successivo procedimento iscritto ad RG 202 il Collegio rileva che essendo ormai i due procedimenti riuniti in quanto riguardanti lo stesso claim rispetto al nucleo centrale dei fatti narrati ed integranti domanda di protezione internazionale, la ragione più liquida ed in ogni caso il principio di concentrazione processuale fa ritenere superata una pronuncia di inammissibilità del procedimento /202 ormai riversato nel fascicolo con precedente iscrizione /202.

3. Sulla credibilità delle dichiarazioni della ricorrente e sulla valutazione delle prove.

Occorre preliminarmente indagare sulla credibilità complessiva delle dichiarazioni della ricorrente, alla luce del materiale in atti al fine di vagliare poi la fondatezza delle richieste avanzate.

In punto di valutazione del materiale probatorio, va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs. n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017), con un ruolo attivo del giudice nel condurre l'istruzione della domanda che, come ci ricorda la Suprema corte, deve disancorarsi *“dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale”* (Cass. n.10/2021).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (art. 8, comma 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r. 21/2015), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 251/2007) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. n. 6879/11).

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo *“anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente”* per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1-bis d.lgs. n. 25/2008). Sulla valutazione di credibilità del ricorrente è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che stigmatizza il fatto di *“accendere i riflettori sulle imprecisioni del*

racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione” (cfr. Cass. n. 26921/2017),

Ciò premesso, il Collegio ritiene, anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione innanzi al giudice delegato, che si possa ritenere credibile il narrato della richiedente, al contrario di quanto sostenuto dalla Commissione, e ciò in particolare in quanto:

- a) La ricorrente ha reso, in sede di audizione innanzi al giudice, dettagliata descrizione degli eventi, in tutto coincidenti con quanto già espresso in Commissione, senza discrasie e contraddizione rispetto a tale audizione, nono-stante sia decorso del tempo (l’audizione innanzi alla Commissione è del _____, innanzi al Tribunale è dell’ _____).
- b) Non è condivisibile il giudizio di genericità formulato dalla Commissione. Al contrario sia la deposizione innanzi alla Commissione che quella innanzi al Tribunale sono assolutamente dettagliate. Occorre sul punto rilevare la particolareggiata e dettagliata narrazione dei fatti posta alla base dell’espatrio e le circostanze inerenti al percorso di fede cattolica iniziato da bambina.
- c) La ricorrente ha saputo ricostruire precisamente gli avvenimenti indicando dettagliatamente lo svolgimento dei fatti, fornendo tutti gli elementi in suo possesso e compiendo ogni ragionevole sforzo teso a circostanziare la domanda, anche alla luce del suo scarso livello di istruzione.
- d) sia nel racconto spontaneo sia in risposta a puntuali domande nell’audizione, la ricorrente ha fornito elementi di dettaglio sul processo di adesione al culto nonché le modalità di esercizio della fede (cfr. da audizione giudiziale “*D. da quanto è cattolica e come lo è diventata? R. i miei genitori sono cattolici e quindi sin da piccola sono diventata cattolica. Non vi è una chiesa cattolica nella mia città e i cattolici della mia zona venivano a casa mia. D. Quindi i suoi genitori erano molto conosciuti come cattolici? Ogni quanto si ritrovavano a casa sua? R. una volta alla settimana veniva da noi per pregare. Solo coloro che venivano a pregare sapevano che noi eravamo cattolici ...D. mi può descrivere la liturgia cattolica che praticavate. R. di solito leggevamo la bibbia, pregavamo e cantavamo canzone religiose. D. veniva mai nessuno (qualche sacerdote o autorità religiosa) a dire messa e a dare la comunione? R. Non sempre perché pericoloso. Viene a volte un sacerdote a pregare e ci spiegava la bibbia. Il sacerdote usa anche l’acqua come ritualità. Io non lo so ma lo sa mio padre.*”).
- e) il racconto della sua fede cattolica e la descrizione dei riti religiosi e delle riunioni in ambito domestico con altri cattolici è peraltro in linea con quanto comunemente praticato dalle comunità cattoliche clandestine in Cina, specie in luoghi rurali come il contesto di vita della ricorrente, dove l’accesso alla chiesa ufficiale è spesso limitato (si vedano COI infra).

- f) La circostanza narrata dettagliatamente e del tutto verosimile del fatto che il padre era importante capo religioso della comunità del villaggio di _____, dove viveva la ricorrente, arrestato e rimasto per anni in carcere proprio a causa del proprio credo.
- g) Il fatto che la ricorrente abbia abbandonato i suoi figli in Cina è un aspetto importante della sua testimonianza che aggiunge ulteriore peso alle sue ragioni e sottolinea l'urgenza della sua situazione e il livello di minaccia che ha percepito a causa della sua fede religiosa così come i forti attriti col marito circa la sua adesione al culto e l'abbandono dei figli in già davanti alla Commissione erano emersi come momenti di ricordo doloroso (la Commissione annota alla domanda sui figlie *“la richiedente si commuove”*), ed anche in sede di audizione giudiziale sono emersi come aspetti emotivamente difficili della sua storia, rappresentano quindi sono un forte indicatore della sua convinzione religiosa, tanto da imporre un necessario espatrio lasciando in Cina i figli che ama (cfr. passaggio da audizione giudiziale: *“D. Ha avvertito suo marito che doveva fuggire dalla Cina? R. no non l’ho avvertito e non l’ho chiamato. Neanche quando sono venuta in Italia ho mai chiamato mio marito e i miei figli. E mi sento tanto in colpa per questo. Non sento più nessuno neanche del paese in cui vivono mio marito e i miei figli. (il giudice da atto che la ricorrente scoppia a piangere all’affermazione che non sente i figli”* ed ha verbale della Commissione, a precisa domanda sul perché non senta i suoi figli la richiedente asilo ha risposto *“Io ho paura di contattarli. Io sono cristiana e ho paura che mi controllino perché questo potrebbe danneggiare la mia famiglia).*

Per quanto riguarda i profili di coerenza esterna, con riferimento al luogo di provenienza la ricorrente afferma di essere originaria della provincia _____, villaggio di _____, comune di _____, contea di _____, città di _____, di vivere in un piccolo villaggio di un centinaio di persone distante dalla città. Tali dichiarazioni sono comprovate dalla geolocalizzazione effettuata tramite Fallingrain: <http://www.fallingrain.com/world/CH/01/Songying.html>.

Con riferimento al rischio di subire atti persecutori a motivo del proprio credo la ricorrente precisa che in Cina *“tutta la sua famiglia di origine è fedele della Chiesa cattolica che fa capo al Papa e che in Cina si chiama Tian Zhu Jiao (cfr. pag. 4 e 17 ricorso) e che non c’era una chiesa dove pregava “ma che i credenti pregavano in casa nella case dei vari fedeli In genere si ritrovavano in piccoli gruppi, di 4-5 persone, perché c’era persecuzione e pericolo: ogni assembramento di persone poteva dare nell’occhio”*.

Considerando che nell’ordinamento cinese la libertà di manifestazione della religione è caratterizzata da un forte controllo statale e che sono formalmente riconosciuti solo i gruppi religiosi afferenti alle cinque “associazioni religiose patriottiche”, rispettivamente di matrice cattolica, protestante,

buddista, taoista e musulmana¹, questo collegio ha approfondito il rapporto tra Cattolicesimo e il **PDF Eraser Free**
Tianzhu Jiao.

Secondo alcune fonti il *Tianzhujiao* (anche *Lord of Heaven*) corrisponderebbe al concetto di cristianesimo, comprendendo sia il cattolicesimo che il protestantesimo², mentre altre lo collegano al cattolicesimo³, ed altre ancora non ritengono il *Tianzhu jiao* direttamente correlato alla religione cattolica in Cina, riferendosi a credenze tradizionali cinesi⁴.

Dalle fonti esaminate emerge risulta che tra i culti non approvati dalle autorità si annoverano non soltanto i c.d. “xie jiao” o “evil cults”, espressamente vietati dalla legge, ma anche le c.d. “chiese domestiche”, ossia quei gruppi religiosi non registrati e dunque non legati alle associazioni patriottiche. Seppur non è possibile dare una collocazione teleologica chiara del *Tianzhu Jiao* (*Lord of Heaven*) rispetto al cattolicesimo, emerge con chiarezza, sia per le modalità in cui si svolgeva l’attività di proselitismo prima da parte del padre e successivamente da parte della figlia, sia dal racconto complessivo, che tale chiesa non appare essere tra quelle registrate presso il governo e collegate alla Zhongguo Tianzhujiao Aiguohui, o Associazione patriottica cattolica cinese (CCPA)⁵.

¹ CFR (Council of Foreign Relation), Christianity in China, Albert E., 11 ottobre 2018 4 CFR (Council of Foreign Relation), Christianity in China, 11 ottobre 2018 <https://www.cfr.org/backgrounder/christianity-china>; Ping Xiong, Freedom of Religion in China Under the Current Legal Framework and Foreign Religious Bodies, in *BYU Law Review*, vol.13, gennaio 2014 pag. 610.

² The Emergence of the Mandarin Protestant Bible and the Idea of Tongxing Mandarin in Chinese Protestant Bible Translation In: Protestant Bible Translation and Mandarin as the National Language of China Author: George Kam Wah Mak-Type, https://brill.com/display/book/9789004316300/B9789004316300_003.xml, secondo cui, in particolare “China began to open up to Protestant mission work in the mid-1840s. In 1844, Emperor Daoguang 道光 (r. 1821–1851) issued an edict of toleration for the “religion of the Lord of Heaven” (tianzhujiao 天主教), which was interpreted in the following year as including both Catholicism and Protestantism, although the edict did not grant foreign missionaries permission to visit inland areas to propagate their religious faith. In the edict, the “religion of the Lord of Heaven” referred to Catholicism. In 1845, the Qing government agreed that the “religion of the Lord of Heaven” included Protestantism”, p. 33 ss.

³ The Catholic Church in China: Historical context and the current situation , <https://www.catholicworldreport.com/2018/03/09/the-catholic-church-in-china-historical-context-and-the-current-situation/>; <https://ccaoutreach.org/present-day-persecutions-of-christians/> Y. Hongfan. Object of Worship: Grand Ritual of Sacrifice to the Lord of Heaven, in *Ite missa est – Ritual Interactions arounds Mass in Chinese Society*, secondo cui “Today, the Chinese language typically divides Christians into two groups, members of Jidu jiao (literally, Christianity), Protestantism, and members of Tianzhu jiao (literally “Lord of Heaven” religion), Catholicism.”; Klein, Thoralf. "The Missionary as Devil." *Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz* (2014): 119. <https://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.13109/9783666101311#page=120>, secondo cui “in the course of the nineteenth century there arose in China two distinct European Christianities that were in conflict with one another. On the one hand, Protestantism (Jidujiao = ›Teachings of Christ‹; also Yesujiao = ›Teachings of Jesus‹) operated as a diffuse religion, with missionaries from different national backgrounds and denominational affiliations. On the other hand, the representatives of Catholicism (Tianzhujiao = ›Teachings of the Lord of Heaven‹), while belonging to different religious institutes and coming from different parts of Europe, were nevertheless able to offer a united front as members of, in their eyes, the ›universal church” Tianzhujiao 天主教 (literally, ›Teaching of the Lord of Heaven‹, after the name for God prescribed by the Vatican since the seventeenth-century ›rites controversy‹) and Jidujiao 基督教 (literally, ›Teaching of Christ‹) respectively.

⁴ Chapter 1 Object of Worship: Grand Ritual of Sacrifice to the Lord of Heaven In: *Ite missa est—Ritual Interactions around Mass in Chinese Society (1583–1720)* Author: Yang Hongfan Type: Chapter Pages: 11–78, <https://brill.com/display/book/9789004501027/BP000002.xml?language=en>, secondo cui “according to the classics, what they call the Lord of Heaven is the King of Heaven Tāvatimsa, the lord of the thirty-three heavens in the four great continents. In the four great continents, to count from one to one thousand is called a small chiliocosms, and there are one thousand Lords of Heaven; to count from one small chiliocosms to one thousand is called a medium chiliocosm, and there are one million Lords of Heaven”.

⁵ Wiest, J.-P. (2003). Catholics in China: The Bumpy Road toward Reconciliation. *International Bulletin of Missionary Research*, 27(1), 2–6. <https://doi.org/10.1177/239693930302700101>

Ma anche il comportamento tenuto dalla ricorrente, una volta giunta in Italia, fa emergere la genuinità del suo credo cattolico. Infatti dalla copiosa documentazione in atti risulta che la ricorrente, una volta giunta in Italia abbia continuato a seguire il culto della fede cattolica apostolica romana frequentando la Comunità di S. . Anzi proprio in ragione della sua chiara professione di fede apostolica in Italia teme ancor di più una persecuzione in caso di rientro, *“che [le] possa succedere quello che è successo al padre e cioè di essere arrestata, incarcerata, torturata, forse a morte, a causa della [sua] fede cattolica. In Cina rischi per la tua fede, anche se sei un semplice fedele, anche se non fai opera di evangelizzazione e, se vieni arrestato, non hai modo di difenderti”* (cfr. pag. 13 atto introduttivo).

Il Collegio quindi ha meglio indagato la storia del riconoscimento della religione Cattolica apostolica romana in Cina, tenendo conto che il racconto della ricorrente rappresenta un vissuto che si sviluppa in un ampio arco temporale (da quando era una bambina di 10 anni), che prima del riconoscimento, avvenuto di recente con l'accordo del 2018, e quindi possono esserci stati episodi di persecuzioni. Infine nonostante l'avvenuto riconoscimento non si possono escludere, specie in aree rurali, episodi di discriminazione e persecuzione di fedeli cattolici anche oggi.

Con riferimento alla tolleranza della religione Cattolica apostolica romana, le informazioni sulla persecuzione religiosa in Cina, che si ricavano da varie fonti internazionali attendibili, descrivono un quadro storico in cui è stato forte il controllo e la persecuzione in particolare verso sacerdoti e chi professa attivamente il culto.

Ai fini della valutazione della credibilità circa la persecuzione di Stato subita dai credenti cattolici può innanzi tutto essere utile fare riferimento alla Lettera del Santo Padre (Benedetto XVI) “ai Vescovi, ai presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Cinese” del 2007, nella quale si dà conto che, al tempo, la fede cattolica in Cina se manifestata espone a *“gravi sofferenze”* e *“gravi difficoltà alle quali [i credenti devono] far fronte nella suddetta situazione per mantenersi fedeli a Cristo, alla sua chiesa e al suo successore”*⁶.

Seppur formalmente il cattolicesimo fa parte del così detto “red market”, e nonostante l'accordo tra il Vaticano e la Cina del 2018⁷ dalle fonti consultate è possibile registrare una discrasia tra la formale accettazione della religione cattolica e i perduranti ostacoli alla libera professione di tale credo.

Difatti, la graduale accettazione e tolleranza di una religione all'interno di un contesto sociale, specie come quello della repubblica popolare cinese, non è un processo istantaneo, ma richiede un periodo di adattamento, come attestato da svariate fonti, tra cui appunto le stesse encicliche del Santo Padre e i suoi discorsi che affrontano la complessità dell'esperienza dei religiosi cattolici in Cina

⁶ https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/letters/2007/documents/hf_ben-xvi_let_20070527_china.html.

⁷ <https://www.licas.news/2022/04/06/despite-vatican-china-deal-catholics-still-persecuted-says-new-reports/> Aprile 2022;

PDF Fraser Free

Questo processo di graduale avvio alla tolleranza è ancora in corso, come ci testimoniano alcuni recenti interventi del Santo padre (Papa Francesco), dai quali si evincono preoccupazioni e osservazioni riguardo alla situazione dei cattolici in Cina⁸, mostrando come difficoltà verso una piena libertà religiosa possono persistere anche dopo il riconoscimento formale di una religione, specialmente in aree rurali, dove le tradizioni e le percezioni locali possono richiedere un periodo di adattamento.

Tale situazione è anche confermata da autorevoli fonti internazionali: secondo Human Rights Watch, *“Nonostante il buddismo, il taoismo, l’islam, il cattolicesimo e il protestantesimo siano considerati religioni ufficiali nel paese, le pratiche religiose di queste comunità sono soggette a severe restrizioni e controlli da parte delle autorità, già nel 1994 HRW evidenziava una costante repressione dell’espressione religiosa dei cattolici e dei protestanti. HRW evidenzia che la repressione in Cina è diretta contro tutte le religioni, quelle ufficialmente riconosciute (buddismo, taoismo, islam, cattolicesimo e protestantesimo) e tutte le sette considerate devianti e superstiziose”*⁹. Più recentemente alcune testate giornalistiche confermano come i cinesi cattolici aderenti al cattolicesimo possono rischiare ancora oggi atti persecutori. Le torture e le persecuzioni a cui sono sottoposti i vescovi cinesi e i fedeli cattolici non si sono fermate nemmeno dopo la firma dell’Accordo sino-vaticano nel 2018¹⁰.

L’USDOS, nel recente rapporto sulla libertà religiosa in Cina riporta che *“Il governo ha bloccato i siti web religiosi e censurato i contenuti religiosi dal popolare servizio di messaggistica WeChat. Le autorità hanno censurato i post online in mandarino e cantonese che facevano riferimento a Gesù o alla Bibbia, hanno rimosso articoli pubblicati da piattaforme legate al cristianesimo e hanno cancellato gli account o hanno istruito i fornitori di servizi Internet e gli utenti singoli a rimuovere gli account il cui nome conteneva le parole "vangelo" o "Cristo". Il governo ha proibito le trasmissioni online non autorizzate di servizi religiosi. Un’organizzazione non governativa ha affermato che le nuove regole riguardanti i contenuti religiosi online trattavano essenzialmente i materiali religiosi cristiani su Internet "allo stesso modo di pornografia, spaccio di droga ed incitazione alla ribellione"*.

Le autorità hanno poi continuato a limitare la stampa e la distribuzione della Bibbia, del Corano e di altre opere religiose e hanno sanzionato le imprese che copiavano e pubblicavano materiali religiosi. Nello stesso recente rapporto si rileva che le nuove misure amministrative per il Clero Religioso emesse dall’Amministrazione di Stato per gli Affari Religiosi (SARA) nel 2021 non prevedevano alcun ruolo per la Santa Sede nella selezione dei vescovi cattolici e il governo ha continuato a

⁸ Papa Francesco: ‘Il Vangelo possa essere annunciato nella sua pienezza e libertà in Cina’ 24/05/2023, <https://www.asia-news.it/notizie-it/Papa:-%E2%80%98Il-Vangelo-possa-essere-annunciato-nella-sua-pienezza-e-libert%C3%A0-in-Cina%E2%80%99-58447.html>;

⁹ HUMAN RIGHTS WATCH CHINA: RELIGIOUS PERSECUTION PERSISTS December 1995, Vol. 7, No. 16 (C), <https://www.hrw.org/legacy/summaries/s.china9512.html>;

¹⁰ Today, Mondo, La Cina continua la repressione de fedeli cattolici anche a Pasqua, 12 aprile, 2022. <https://www.today.it/mondo/cina-repressione-cattolici-pasqua.html>

molestare, detenere, far sparire e imprigionare molti ecclesiastici che hanno rifiutato di aderire all'Associazione Cattolica Patriottica Cinese (CCPA), compresi alcuni ordinati dalla Santa Sede. A novembre, la Santa Sede ha pubblicato una dichiarazione esprimendo "sorpresa e rammarico" per il fatto che il governo, senza consultazione preventiva, ha installato Monsignor John Peng Weizhao come "vescovo ausiliare di Jiangxi", una diocesi non riconosciuta dalla Santa Sede¹¹.

Secondo il Report annuale 2023 dell'United States Commission on International Religious Freedom, nel 2022, le condizioni della libertà religiosa in Cina sono ulteriormente peggiorate. Il governo ha continuato a implementare con vigore la sua politica di "sinicizzazione della religione" e a richiedere che i gruppi religiosi sostengano il regime e l'ideologia del Partito Comunista Cinese (PCC). Il Dipartimento del Fronte Unito del PCC, l'Amministrazione di Stato per gli Affari Religiosi e le organizzazioni religiose controllate dallo Stato svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione di questa politica coercitiva. Nonostante la Cina riconosca ufficialmente il buddismo, il cattolicesimo, l'islam, il protestantesimo e il taoismo, i gruppi con presunte connessioni straniere, come gli Uiguri e altri musulmani, i buddisti tibetani, i cattolici clandestini e i protestanti delle chiese domestiche, sono particolarmente vulnerabili alle persecuzioni.

Nonostante il rinnovo nell'ottobre dell'accordo tra il Vaticano e la Cina sulle nomine episcopali, a dicembre il Vaticano ha protestato per l'installazione di un vescovo da parte del governo senza il suo consenso. In tutta la Cina, le autorità hanno detenuto o fatto scomparire forzatamente preti e vescovi cattolici, inclusi il vescovo Joseph Zhang Weizhu e il vescovo Augustine Cui Tai, che hanno rifiutato di aderire all'Associazione Cattolica Patriottica Cinese controllata dallo Stato¹².

In definitiva, seppur dalle fonti consultate non si possa affermare che qualsiasi chiesa cattolica che non sia iscritta all'Associazione Patriottica Cattolica Cinese venga vista come uno *xie jiao*, ossia un culto illegale (afferente al così detto "black market"), tuttavia, emergono un controllo e limitazioni generali, nonché episodi di discriminazione e pericolo di persecuzione ancora sussistenti per i fedeli della Chiesa cattolica.

Tutto ciò associato al racconto della ricorrente, dettagliato, mai contraddittorio e al suo profilo specifico fanno ritenere integrati tutti gli indicatori di credibilità e dimostrati i fatti dichiarati.

4. **Sul riconoscimento dello status di rifugiato.**

¹¹ <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/china>. USDOS – US Department of State (Author): 2022 Report on International Religious Freedom: China (Includes Hong Kong, Macau, Tibet, and Xinjiang), 15 May 2023

<https://www.ecoi.net/en/document/2091862.html> (accessed on 13 July 2023)
the NGO International Christian Concern published its *Persecution Incident Report: China*, writing, "With the intensified crackdown against churches – both state-vetted and underground – there is no longer a safe place to be a Christian in China." NGOs ChinaAid and the Ireland-based Church in Chains reported that on January 25, authorities in Shizuishan City, Ningxia Province, arrested Church of the Rock preacher Geng Zejun and sent him to the Shizuishan Detention Center. Authorities charged him with "organizing and funding illegal gatherings."

¹² https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023-05/2023%20Annual%20Report_1.pdf

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha raccontato che seppur tutta la famiglia di origine era cattolica la sua vita è cambiata radicalmente quando il padre, che svolgeva essenzialmente le funzioni di evangelizzazione, fu arrestato e imprigionato per due anni dalla polizia dove subiva pratiche di tortura. A seguito di quell'evento, di per sé traumatico, (cfr. pag. 5 *dopo l'arresto di mio padre, mi hanno spaventata profondamente ed è un terrore che non mi ha più abbandonato*) la ricorrente dichiara di essere stata “*costretta a smettere [di studiare] perché [suo] padre è stato arrestato, a causa della sua fede religiosa, nel del e in Cina, se un genitore viene arrestato per un qualsiasi motivo, i figli non possono andare a scuola. Quando mio padre è stato liberato avevo ormai 18 anni, ero già grande e quindi non sono più andata a scuola. (pag. 2 ricorso)*”. La ricorrente riferisce anche una situazione di forte emarginazione sociale da parte della comunità di riferimento: “*dopo che mio padre se n'è andato, sono stati due anni orribili. Tutti i vicini di casa stavano alla larga da noi, nessuno ci aiutava o voleva avere a che fare con noi. Mio fratello più grande non poteva uscire e nessuno gli voleva presentare una ragazza per sposarsi. (pag. 6)*”.

Questo Collegio osserva che violazioni di diritti economici e sociali sanciti nei trattati sui diritti umani possono in circostanze eccezionali configurarsi come persecuzione a condizione che le misure in questione siano sufficientemente gravi¹³. Gli atti, per essere persecutori devono essere valutati nel loro effetto combinato alla luce delle circostanze personali del richiedente, tenendo conto di tutti gli atti cui il richiedente è stato o rischia di essere esposto¹⁴.

¹³ Easo, Un'analisi giuridica: condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE), 2018, pag. 33

¹⁴ CGUE, sentenza Y e Z, cit. alla nota 33, punto 68, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373237>

PDF Eraser Free

La discriminazione può costituire una somma di diverse misure che comportano persecuzione qualora comporti conseguenze gravemente pregiudizievoli per la persona colpita, tali da pregiudicare il nucleo dei suoi diritti umani, siccome essenziali a proteggerne la dignità¹⁵.

Stante la indivisibilità dei diritti umani e ritenendo che i perduranti ostacoli all'istruzione e all'accesso al lavoro (a cui di fatto ha dovuto rinunciare per non essere catturata, cfr. p. 18 ricorso) insieme alle pratiche di isolamento sociale che la ricorrente ha subito e a cui ha assistito sin dalla prima infanzia, oltre a violare diritti economici e sociali abbiano inciso negativamente sul godimento del diritto alla vita in maniera dignitosa (art. 6 Patto ONU sui diritti civili e politici del 1966 come interpretato anche dal rispettivo commento generale¹⁶).

In ogni caso la ricorrente narra in modo chiaro anche del timore di subire persecuzioni per motivo religioso, innanzi al giudice in sede di audizione riferisce: *“D. aveva paura di essere scoperta per la sua fede cristiana? R. Si avevo paura. Io sono sposata e ho due figli, non avevo detto a mio marito che ero sposata e avevo una bibbia in casa. Avevo paura anche perché mio padre è stato scoperto ed è stato in prigione due anni proprio per il motivo religioso.*

Tale timore nella narrazione della ricorrente si concretizza nel momento in cui viene scoperta dal padre dell'amica e denunciata per il suo credo religioso da costui alla polizia. In tale momento infatti la ricorrente si determina a fuggire.

Ciò premesso secondo questo collegio nel caso di specie sussiste il fondato timore sia nella sua componente soggettiva (timore) sia quella oggettiva (ragionevole fondatezza).

Difatti, conformemente a quanto riportato da UNHCR, il sentimento del timore è per sua natura rivolto verso il futuro, non essendo necessario che la ricorrente abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato avendo comunque un ragionevole timore di poterle subire nel futuro, soprattutto considerato che suo padre è risultato vittima di pesanti persecuzioni oltre al fatto che ne sono colpiti in modo ricorrente individui che si trovano nella sua stessa situazione. Inoltre, una persona potrebbe avere effettivamente subito persecuzioni nel passato (nel caso in esame isolamento sociale, impossibilità di proseguire gli studi) e tuttavia non temere di poterle subire nel futuro. In ogni caso, l'aver subito persecuzioni in passato può contribuire a rendere fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro, a meno che dalle circostanze del caso concreto non emergano chiare indicazioni del contrario.¹⁷

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ UN Human Rights Committee (HRC), *General comment no. 36, Article 6 (Right to Life)*, 3 September 2019, CCPR/C/GC/35, available at: <https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html>, <https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html>.

¹⁷ UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo, Manuale giuridico per l'operatore*, 2012, pp 9 e 10, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/1UNHCR_manuale_operatore.pdf.

Questi criteri trovano oggi un riconoscimento espresso nell'art. 3 (esame dei fatti e delle circostanze), co. 4 del D. Lgs. 251/07, secondo cui *un serio indizio di fondatezza del timore di persecuzioni future può essere tratto non solo dalle persecuzioni già subite, ma anche dalle passate minacce dirette di persecuzione.*

Considerato che nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata trattandosi di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui stia ancora soffrendo il trauma¹⁸.

Tutto quanto premesso questo Collegio ritiene quindi che quanto sopra descritto possa costituire una somma di diverse misure che abbiano avuto un impatto sufficientemente grave sulla ricorrente tali da essere considerati atti persecutori ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b del 251/2007.

La ricorrente inoltre teme per la propria vita in quanto, durante le sue attività di proselitismo nel Paese di origine è già risultata destinataria di atti di controllo volti alla repressione da parte delle autorità Cinesi.

Questo collegio aderisce alla interpretazione, confermata anche dalla Corte GUE in Y and Z, secondo cui il diritto di religione protetto dalla normativa internazionale riguarda sia il credo che il diritto di manifestarlo apertamente¹⁹. Dalle fonti sopra citate emerge con chiarezza che qualora dovesse tornare in Cina non potrebbe manifestare il *forum externum* del suo credo religioso, se non a rischio di persecuzione.

Tale pericolo è da ritenersi attuale anche in ragione della sua crescente maturazione di percorso religioso nella fede cattolica apostolica romana, comprovata dagli di causa, tra cui l'attestazione di partecipazione alle funzioni religiose della Comunità di S. _____ una delle comunità cattoliche tra le più conosciute non solo in Italia ma anche nel mondo.

Tutto quanto premesso, il Collegio ritiene che la vicenda della ricorrente integri tutti gli elementi costitutivi della persecuzione per motivi religiosi.

6. Sulle spese di lite

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Corte GUE, Y and / par. 63 e e 62. Contra Corte EDU, ECtHR, Z and T v. United Kingdom, 28 February 2006, 27034/05, pp. 6-7.

PDF Eraser Free
Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie integralmente il ricorso e per l'effetto riconosce a _____ lo status di rifugiata.
- 2) nulla sulle spese;
- 3) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del _____ .

| |
|--|
| <p>Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati</p> |
|--|

Il giudice rel.est.

Barbara Fabbrini

Il Presidente

Luca Minniti